



Che cosa è la
POLIZZA SUCCESSORIA



Che cosa è la
POLIZZA SUCCESSORIA

16976/H



Corporate Heritage
& Historical Archive

ITALIA
POLIZIA SUCCESORIA

1900



COME PAGARE L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE?

L'imposta di successione e le quote di legittima possono distruggere il patrimonio familiare. Per evitare questo pericolo, l'I.N.A. vi dà con questo opuscolo i migliori e pratici consigli.



COME PAGARE
L'IMPOSTA DI
SUCCESSIONE?

Il presente opuscolo è stato
redatto in collaborazione
con il Dipartimento di
Economia e Finanza
dell'Università di Roma
Laurea in Economia
e Finanza

I. N. A - PROPAGANDA



**Corporate Heritage
& Historical Archive**

PREOCCUPAZIONI PER I CAPIFAMIGLIA

Alle comuni preoccupazioni dei capifamiglia se ne aggiungono altre particolari, quando essi debbono tutto predisporre logicamente in modo che il patrimonio familiare possa un giorno passare ai figli senza subire troppo profonde amputazioni.

Motivi di tali assillanti preoccupazioni sono: la gravosissima imposta successoria e la tacitazione dei diritti di legittima fra gli eredi.

L'Istituto Nazionale Assicurazioni, l'Ente di Stato creato nel 1913 con il compito fondamentale di diffondere la previdenza fra il popolo italiano, ne offre la soluzione con la « polizza successoria ».

La « polizza successoria » è una assicurazione-vita con la quale, fin dalla sua stipulazione, si garantisce un capitale sufficiente per far fronte all'onere che graverà sulla famiglia per la tassa di successione, o per evitare il frazionamento della proprietà nei casi in cui si desideri lasciare integro il patrimonio ad uno solo dei propri eredi, permettendo di tacitare gli altri coeredi per importi corrispondenti.

I seguenti esempi potranno meglio chiarire l'efficacia della « polizza successoria » I. N. A.

1°

Esempio

L'erede di un patrimonio terriero è un solo figlio (1).

Il signor Ferrarini ha 50 anni, ha un solo figlio, *unico erede*, possiede un podere di 80 ettari del valore di circa 30 milioni. Tale podere è dotato di scorte vive e morte il cui valore, aggiunto a quello della terra, forma un patrimonio del valore complessivo di circa 45 milioni.

Il signor Ferrarini sa che in caso di decesso il suo patrimonio verrà falciato (per l'imposta globale, per quella di successione e per quella di trascrizione) di un gravame complessivo di **L. 5.000.000 circa (2)**.

Come far fronte al pagamento di così ingente somma senza ricorrere alla vendita di alcuni capi

(1) A pagina 14 e segg. sono pubblicati brani di articoli che illustrano dettagliatamente il metodo e i dati di applicazione delle imposte di successione.

(2) Per conoscere i coefficienti di valutazione di dette imposte. vedi apposita tabella a pag. 25.

di bestiame, oppure all'alienazione di un campo, oppure ad un mutuo ipotecario?

In questo caso la *Polizza successoria* permetterebbe di far fronte, col suo capitale assicurato, al pagamento al Registro della somma di **L. 5.000.000** con un **premio annuo netto di L. 219.000.**



2°

Esempio

Il signor Rossini ha 55 anni ed ha tre figli, di cui un maschio e due femmine. A queste ultime intende lasciare la sola quota di legittima.

Il signor Rossini possiede terra per 50 ettari complessivamente valutabili a 30 milioni.

Fatti i conti, risulta che gli eredi dovranno pagare complessivamente **Lire 3 milioni 096.320** per imposta globale, di successione e di trascrizione.

Il figlio maschio dovrà inoltre provvedere alla tacitazione dei diritti delle sorelle alle quali, insieme, perviene una quota di $\frac{4}{9}$ del patrimonio, quota che complessivamente raggiunge il valore di circa **L. 13 milioni 300.000.**

Il figlio maschio dovrà accordarsi con le sorelle, nel caso in cui il padre non avesse voluto provvedere a mezzo dell'assicurazione con l'I.N.A., a questo onere, con un pagamento dilazionato del credito (se del caso anche mediante un mutuo ipotecario) ma come potrà dilazionare il pagamento

all'ufficio del Registro della somma di L. 3 milioni circa?

In tali circostanze la Polizza successiva stipulata dal signor Rossini costerà annualmente un **premio netto di L. 170.000** circa (1) e farà ottenere agli eredi il capitale occorrente per pagare il complesso dei gravami fiscali di successione.

(1) Ricordiamo che, per legge, i premi di assicurazione-vita, vanno detratti dal « reddito totale imponibile », determinando, quindi una riduzione dell'aliquota percentuale dell'Imposta Complementare. (Vedi tabella a pag. 26 e seguenti).



3°

Esempio

Il signor Giulietti è un industriale caseario di 51 anni che ha un patrimonio di 10 milioni costituito dal fabbricato del caseificio, dalle macchine e dagli attrezzi del medesimo nonché dalle giacenze di formaggio.

Il signor Giulietti non ha figli; ha invece due nipoti ai quali intende lasciare ogni suo avere.

Fatti i conti, i complessivi oneri fiscali di successione ammontano a circa **L. 1 milione e 300.000.**

Il signor Giulietti, previdente, stipula coll'Istituto Nazionale Assicurazioni una Polizza successoria che sgraverà i suoi nipoti dal grave onere suddetto e che costerà allo stesso signor Giulietti il **premio annuo netto di L. 59.800.**



4^o

Esempio

Affittanza del podere al proprio figlio.

Un proprietario terriero, di 60 anni di età, per mettere in condizione il figlio (unico erede) di sfuggire in parte ai gravami fiscali di successione, provvede ad affittare al figlio stesso il podere, cedendogli nel contempo le scorte vive e morte.

Vediamo ora se tale cessione sia stata conveniente o meno.

Se il patrimonio paterno è costituito da 30 milioni di valore del terreno e da 10 milioni di valore delle scorte, i gravami fiscali di successione graveranno (in conseguenza appunto dell'affittanza) soltanto sui 30 milioni della terra cosicché l'imposta complessiva per la successione costerà L. 4.548.000 circa anziché L. 6 milioni 820.000 circa, **con un risparmio per l'erede di L. 2.272.000 circa.**

L'affittanza comporta d'altra parte per il figlio il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile (pur considerando il risparmio dell'imposta di reddito agrario) in ragione di L. 200.000 annue.

Ne consegue che il detto proprietario, senza ricorrere all'affittanza al figlio e alla relativa cessione delle scorte vive e morte, avrebbe potuto, **con maggiore convenienza**, stipulare con l'Istituto Nazionale Assicurazioni una Polizza successoria con un **premio annuo di L. 172.500** circa (inferiore al maggior onere dell'imposta di ricchezza mobile di L. 200.000) e così a suo tempo far fronte al maggior carico delle tasse successorie per la detta cifra di L. 2.272.000 riguardanti il valore delle scorte.

Oltre al risparmio considerevole costituito dalla differenza tra l'onere fiscale di L. 200.000 all'anno e le L. 172.590 circa del premio netto della « Polizza successoria » I.N.A., il detto proprietario avrà il vantaggio di evitare ogni contestazione di carattere fiscale.

In caso poi che oltre al figlio affittuario vi fossero altri coeredi, con la detta polizza successoria verrebbero evitate tutte le probabili e possibili contestazioni e vertenze giudiziali fra eredi.



BRANI DI ALCUNI ARTICOLI PUBBLICATI SU VARI PERIODICI

Da « Rinascita Agraria »

LA LEGITTIMA E LA TASSA SUCCESSORIA

« Non conosciamo, se non attraverso un imperfetto lin-
« guaggio statistico, le superfici delle unità poderali (grandi,
« medi e piccoli poderi) in cui è frazionato il territorio delle
« varie provincie.

« Non è qui il caso di approfondirne l'indagine; ma sem-
« bra acquisito che, nell'ultimo cinquantennio, i tipici po-
« deri, dall'ampio respiro, siano stati oggetto e soggetto di
« frazionamenti e, in moltissimi casi, di profondo smembra-
« mento, al punto di dar luogo a unità fondiarie e poderali
« di ampiezza talora non inferiore a qualche ettaro.

« Che ciò costituisca un bene o un male non interessa
« l'oggetto della presente trattazione. V'è soltanto da ricor-
« dare che là dove vigono sistemi intensivi di agricoltura,
« per i quali, cioè, prevale l'apporto del capitale sull'apporto
« del lavoro umano, il frazionamento eccessivo dell'unità
« poderale finisce per non giovare né agli individui (coltiva-
« tori), né alla collettività e, in special modo, il frazionamento
« o, come si dice, la " polverizzazione della terra ,, inchioda
« l'agricoltura su schemi tradizionali, sovente paralizzanti
« il progresso agrario.

« Vi sono Paesi nei quali, da quasi un secolo, vige la legge
« istitutiva del " bene di famiglia ,, (homestead negli U.S.A.;
« anerberecht in Germania e Austria) che fissa non soltanto
« l'ampiezza fisica del podere ai fini dell'indivisibilità (cri-
« terio tecnico-economico), ma anche il divieto di aliena-
« bilità e di ipotecabilità (criterio morale, che s'ispira al
« concetto dell'integrità e intangibilità del cosiddetto " foco-
« lare domestico ,,).

« Nel nostro Paese proposte per la istituzione del " bene
« di famiglia ,, non sono mancate ad opera di illustri parla-
« mentari; ma sono sempre cadute nel nulla delle cose morte.

« Il problema è stato, in parte, risolto dal nuovo Codice
« Civile (1940) con l'art. 720 che pone freno agli inconsulti
« frazionamenti poderali, senza però definire il problema
« nei suoi lineamenti tecnico-economici.

« Sicché, in concreto, un'unità poderale (fondo) può
« essere da noi smembrata, purché, la suddivisione non of-
« fenda o leda, comunque, i diritti e le norme sancite dal
« surrichiamato articolo di legge.

* * *

« Forse mai come ora il fenomeno dello smembramento
« fondiario assunse proporzioni, diremo così preoccupanti.
« Soprattutto concorrono, fra le altre, due ragioni di no-
« tevole peso: il diritto di legittima e l'imposta o tassa di suc-
« cessione a titolo gratuito (eredità).

« E' vero che l'art. 718 del vigente Codice Civile sancisce
« che " ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura
« dei beni immobili e mobili dell'eredità ,, (e ciò contribuisce

« allo smembramento del fondo), ma di fatto avviene che i
« legittimari – le figlie, di solito – finiscano per non avva-
« lersi della disposizione del Codice e, pertanto, non formu-
« lino eccezioni a tale loro diritto accettandone l'equiva-
« lente in danaro o in titoli finanziari.

« Dunque, nell'ipotesi ora formulata, il testatore (geni-
« tore) è tenuto a tacitare i legittimari in danaro; per cui se
« al momento del decesso quegli non dispone di liquido o
« di titoli, i coeredi (figli) si troveranno costretti ad alie-
« nare parte dell'immobile, frazionandolo, oppure a ricorre-
« re al credito, sempre oneroso, onde soddisfare il diritto di
« legittima.

« Ma questo non è tutto. Anche lo Stato reclama dai te-
« statari un proprio diritto (sociale) attraverso la tassa suc-
« cessoria, che è costituita dall'imposta globale, dalla im-
« posta di successione e da quella di trascrizione.

* * *

« Ora sia la tacitazione dei legittimari, sia la tassa di tra-
« passo ereditario rappresentano, nell'insieme, un onere
« di notevolissima entità. E per darne un'idea, formuliamo
« l'esempio seguente.

« Si supponga che il proprietario di un podere di 50 et-
« tari (l'esempio vale per qualunque altro immobile: case,
« stabilimenti, ecc.) avente tre figli di cui un maschio e due
« femmine, abbia predisposto un testamento in virtù del quale
« nomina erede universale il figlio e legittimarie le altre
« due figlie. In base alla legge vigente – essendo la porzione
« legittima i due terzi dell'asse ereditario o patrimonio netto

« e la porzione disponibile un terzo dell'intero asse – le
 « frazioni di diritto dei coeredi (divisione de jure) sono, ri-
 « spettivamente, di due noni ciascuno alle figlie (legittima
 « $2/3 : 3$), cinque noni al figlio (legittima e disponibile). Sic-
 « ché, ove l'asse ereditario ammonti a lire trenta milioni
 « (valore ipotetico di 50 ettari al netto delle passività), la
 « porzione di ciascun coerede risulterebbe della entità se-
 « guente:

$$L. 30.000.000 \times \frac{2}{9} \times 2 = L. 13.333.333$$

(legittima delle due figlie)

$$L. 30.000.000 \times \frac{5}{9} = L. 16.666.667$$

(legitt. e dispon. al figlio)

Tornano

_____ L. 30.000.000

« Se non andiamo errati, nel caso dell'esempio la somma
 « che compete alle due figlie (legittima) ammonterebbe a
 « L. 13.333.333; la somma competente al figlio (legittima e
 « disponibile) ascenderebbe a L. 16.666.667.

« A questo punto, è opportuno formulare una domanda:
 « in quale modo è possibile tacitare le due legittimate ove il
 « genitore non abbia provveduto ad accantonare, in vita,
 « la somma corrispondente » ?

« La risposta è semplice: o vendere parte del podere col
 « conseguente smembramento o assegnare la quota di le-
 « gittima in natura (frazionamento), oppure accendere un
 « debito. E sarebbe un debito cospicuo.

« Ma questo non è tutto. V'è da soddisfare, da parte
 « dei coeredi, il diritto fiscale (tassa successoria) che viene

« ad accrescere il disagio finanziario, diritto di cui, sempre
« sulla base del caso dell'esempio, determiniamo qui di se-
« guito la misura.

* * *

« Per un trapasso ereditario di lire 30.000.000, il conteg-
« gio, ai fini della tassa di successione, emerge dal calcolo
« seguente:

a) IMPOSTA GLOBALE

Sul primo scaglione:

$$\text{L. } 1.000.000 - 0.5 \% = \text{L. } 5.000$$

Sul successivo scaglione:

$$\text{L. } 1.500.000 - 1. \% = \gg 15.000$$

Sul successivo scaglione:

$$\text{L. } 2.500.000 - 1.5 \% = \gg 37.000$$

Sul successivo scaglione:

$$\text{L. } 5.000.000 - 3. \% = \gg 150.000$$

Sul successivo scaglione:

$$\text{L. } 5.000.000 - 4.5 \% = \gg 225.000$$

Sul successivo scaglione:

$$\text{L. } 10.000.000 - 6. \% = \gg 600.000$$

Sul successivo scaglione:

$$\text{L. } 5.000.000 - 8. \% = \gg 400.000$$

$$\text{Totali L. } 30.000.000 \qquad \qquad \qquad \text{L. } 1.432.000$$

b) PATRIMONIO NETTO TASSABILE

L. 30.000.000 — L. 1.432.000	L. 28.568.000
	<u> </u>
L. 28.568.000 : 3 (figli)	L. 9.524.000
Deduzione della quota esente	» 750.000
	<u> </u>
Patrimonio netto tassabile per ciascun coerede.	L. 8.774.000

c) IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Sul primo scaglione:

L. 1.000.000 — 1. % = L. 10.000

Sul successivo scaglione:

L. 1.500.000 — 2. % = » 30.000

Sul successivo scaglione:

L. 2.500.000 — 3. % = » 75.000

Sul successivo scaglione:

L. 3.774.000 — 6. % = » 226.440

Imposta di successione per ogni coerede L. 341.440

« Se non andiamo errati, la tassa di successione ammon-
« terebbe:

a) L. 1.432.000 (imposta globale)

b) » 341.440 (per il figlio)

» 341.440 (per la prima figlia)

» 341.440 (per la seconda figlia)

Totale L. 2.496.320

« A questa somma va aggiunta la imposta di trascrizione
« (immobili), la cui aliquota è il due per cento del valore
« dell'immobile (lire 30 milioni); onde la somma totale si
« eleva a lire 3.096.320 (lire 2.496.320 + lire 600.000).

* * *

« Ora un genitore cui sta a cuore l'avvenire dei propri
« figli rivolge il pensiero lontano, al giorno del proprio tra-
« passo; e, ove voglia mantenere intatta la proprietà che è
« il frutto del suo lavoro e delle sue economie, è indotto a
« cercare il mezzo onde lasciare il proprio patrimonio in-
« denne dai pesi derivanti dal diritto di legittima e dalla tassa
« successoria.

« Posto il problema in questi termini precisi, egli, finché
« è ancor valido, si chiede se non vi possano essere mezzi
« idonei per superare, mediante il risparmio, lo scoglio
« di cui ci siamo occupati.

« In molti Paesi, di civiltà progredita, è stata da tempo
« istituita la « polizza successoria ». Il genitore versa annual-
« mente ad Istituti di assicurazione una somma o " premio
« di polizza ", la cui entità è commisurata dal valore dei pesi
« successori (legittima e tassa di successione) e dall'età in
« cui egli inizia l'operazione assicurativa ».

Da una rivista commerciale

« A seguito di un precedente articolo dal titolo " La legittima e la tassa successoria ", l'Istituto Nazionale Assicurazioni ha tenuto a precisare di aver istituito da tempo la " Polizza successoria ", avente per fine sia l'affrancazione dell'onere per il diritto dei " legittimari ", sia l'affrancazione del diritto fiscale (tassa di trapasso ereditario).

« Noi – dobbiamo apertamente confessarlo – non ne eravamo al corrente, benché talune riviste di natura economica e finanziaria agitassero da qualche tempo il problema citando, all'uopo, ciò che, in materia, si è realizzato in molti Paesi d'Europa e di oltre Oceano. E chiediamo, pertanto, venia se, ignari dell'iniziativa di quel benemerito Istituto, abbiamo presentato ai lettori il problema nei suoi lineamenti contingentali, ancorché se ne fosse già occupato, con intenti concreti, il predetto Istituto.

« Il quale, a mezzo della locale Agenzia generale, ci ha fornito preziosi chiarimenti e, soprattutto, considerazioni pratiche e dati utili, le une e gli altri meritevoli d'essere divulgati.

« In sostanza, su tale materia previdenziale, vengono formulate due ipotesi: quella che il testante intenda, con la " polizza successoria ", far fronte alla tassa di trapasso ereditario conseguente alla sua morte, oppure l'altra ipotesi che consiste nell'affrancazione globale, sempre attrverso la " polizza successoria " del diritto dei legittimari e della tassa di successione.

« Fermiamoci alla prima ipotesi: affrancamento della tassa di trapasso ereditario che, concretamente, colpisce

« il patrimonio netto del de cuius in ragione di circa il 10 %
« dell'ammontare.

« Sicché i figli di un proprietario, che alla morte lascia
« un patrimonio concreto di 20 milioni, sono tenuti per legge,
« a versare allo Stato circa 2 milioni di lire. E se per ipotesi
« quegli non ha, in precedenza, accantonata la somma relativa,
« gli eredi, alla sua morte, incorreranno nel rischio di alie-
« nare parte del patrimonio (se è costituito da beni immobili
« col frazionamento dei medesimi) o di accendere un debito,
« sovente oneroso, presso privati capitalisti o istituti bancari.

« Non è dubbio che, per un genitore, la forma previden-
« ziale di cui è oggetto la " polizza successoria " offra questi
« due vantaggi:

« 1) rende disponibili il capitale nel momento in cui
« si apre la successione (morte del genitore);

« 2) diluisce la corresponsione del premio in un pe-
« riodo abbastanza lungo, tale da renderne l'onere facilmente
« sostenibile.

« Ora giova considerare un altro importantissimo aspetto
« del problema: il diritto all'esazione del capitale anche
« all'indomani del decesso dell'assicurato. In altre parole,
« il genitore che avesse accesa la " polizza successoria " per
« estinguere, alla sua morte, la tassa di trapasso ereditario
« in lire 2 milioni, ne farebbe beneficiare gli eredi anche se
« la sua morte avvenisse subito dopo la stipulazione della
« polizza medesima. Il che costituisce il lato sostanziale del-
« l'operazione previdenziale.

« La " polizza successoria " si fonda su tre elementi ba-
« silari: l'età dell'assicurando, la durata del contratto, il
« capitale assicurato. L'età è l'elemento fondamentale, giac-

« ché è in relazione all'età che viene commisurato il premio
 « netto di polizza. La durata del contratto è, invece, elemento
 « costante, invariabile. Per cui l'ammontare del premio
 « netto dipende dall'età dell'assicurando e dal capitale (tas-
 « sa di successione) che si intende assicurare.

« Ne diamo più chiara conoscenza attraverso la seguente
 « tabella fornitaci dall'I.N.A.:

Età dell'assicurando	Durata del contratto	Premi netti annuali per L. 2.000.000 di capitale
40	35	L. 56.500
45	30	» 69.400
50	25	» 87.600
55	20	» 114.100

« Pertanto, un genitore (padre o madre) dell'età di 50
 « anni, per affrancare la tassa di successione pari a L. 2.000.000
 « che verrà corrisposta agli eredi alla sua morte, è tenuto a
 « corrispondere, per 25 anni, il premio annuale di L. 87.600,
 « rateabile in semestri o trimestri. Se, il genitore morisse a
 « 51 anni, cioè un anno dopo l'accensione della " polizza suc-
 « cessoria", gli eredi suoi avrebbero modo di estinguere
 « la tassa di trapasso ereditario (nella fattispecie L. 2.000.000)
 « con la somma assicurata in precedenza dal de cuius.

« A noi pare che la forma previdenziale di cui ci siamo
 « occupati meriti tutta l'attenzione di coloro i quali – pro-
 « prietari di fondi rustici, agricoltori, industriali e commer-
 « cianti – intendano garantire la integrità fisica ed economica
 « dei loro beni, per essere tramandati ai figli e ai figli dei figli.

« Non è in ultima analisi un atto speculativo che si com-
 « pie; è, piuttosto, un atto previdenziale di alto valore mo-
 « rale e sociale ».

ESSENZA E BASE DELL'AMMORTAMENTO DELLA TASSA DI SUCCESSIONE

« E' evidente l'opportunità per il proprietario agricolo
« di ammortizzare gli oneri successivi durante il suo periodo
« vitale.

« Ma, a prima impressione, non si comprende come si
« possa parlare di " ammortamento ", nelle imposte di suc-
« cessione, dato che per calcolarlo sono necessari, com'è
« noto, 2 elementi: 1) il tasso di impiego; 2) la durata del-
« l'ammortamento.

« Ora, nel caso in termini, la scelta del tasso è facile, su
« basi logiche. Ma per la durata? Soltanto il buon Dio è Giu-
« dice insindacabile della durata della nostra vita, cioè della
« data del nostro trapasso.

« Pertanto non è possibile da soli risolvere il problema
« di un razionale " ammortamento ". Occorre per forza
« ricorrere ad una base assicurativa equa; dove coloro che
« muoiono prima o dopo la media generale, paghino rispet-
« tivamente qualcosa di meno o di più a favore degli altri.

« Si tratta di appoggiarsi ad una forma assicurativa che,
« appunto, risolve in maniera positiva tale problema.

« In particolare la scienza attuariale indica (con una appros-
« simazione che diventa ferrea verità sul gran numero dei
« casi), il periodo di vita residua che rimane ad ogni persona,
« la quale abbia raggiunta una determinata età. Per esempio
« una persona che raggiunge i trent'anni, in quel momento

« ha la probabilità assicurativa, cioè media, di viverne altri
« trentacinque.

« La seguente tabella della "vita media" residua di una
« persona alle varie età, illustra questa affermazione, sulla
« base della tavola di mortalità italiana 1901 che è fondamen-
« tale al proposito.

*Età raggiunta da una persona
(espressa in anni compiuti)*

*Vita media residua
(espressa in anni
di probabile sopravvivenza)*

30	35
35	32
40	28
45	24
50	20
55	17
60	13
65	10
70	7

« Quindi il problema della durata per l' "ammortamento
« degli oneri successivi ,, è risolto con perfetta equità e
« con assoluta precisione dai calcoli anzidetti, sui quali si
« basa la risoluzione assicurativa altra volta preposta in que-
« sti articoli.

« E non esiste altra soluzione ragionata.

« Se guardiamo anche alla essenza dell'operazione, essa
« è dunque perfettamente basata, equa e conveniente ».

Per migliori delucidazioni sui vantaggi della
« **Polizza successoria** » e per ogni altra utile noti-
zia, rivolgetevi alle Agenzie dell'I.N.A. in tutti i
Comuni d'Italia.

IMPOSTE TOTALI DI SUCCESSIONE A CARICO DEI FIGLI IN PARTI UGUALI

(Imposta globale + imposta di successione + addizionale per fondo assistenza sociale (1) + diritti di trascrizione e catastali (2)).

ASSE EREDITARIO	1 Figlio	2 Figli	3 Figli	4 Figli	5 Figli	6 Figli	7 Figli
5.000.000	261.000	219.000	195.000	188.000	177.000	173.000	170.000
10.000.000	806.000	617.000	554.000	531.000	502.000	485.000	480.000
15.000.000	1.566.000	1.204.000	1.049.000	988.000	942.000	923.000	892.000
20.000.000	2.542.000	1.917.000	1.676.000	1.554.000	1.497.000	1.436.000	1.408.000
25.000.000	3.554.000	2.714.000	2.394.000	2.158.000	2.063.000	2.000.000	1.944.000
30.000.000	4.771.000	3.669.000	3.207.000	2.967.000	2.729.000	2.671.000	2.608.000
40.000.000	7.363.000	5.788.000	5.005.000	4.599.000	4.349.000	4.114.000	3.948.000
50.000.000	9.959.000	7.991.000	6.924.000	6.731.000	5.980.000	5.746.000	5.494.000
60.000.000	12.955.000	10.572.000	9.312.000	8.455.000	7.878.000	7.567.000	7.319.000
70.000.000	16.107.000	13.342.000	11.706.000	10.629.000	9.987.000	9.406.000	9.144.000
80.000.000	19.363.000	16.231.000	14.213.000	13.134.000	12.216.000	11.637.000	11.094.000
90.000.000	23.084.000	19.218.000	17.058.000	15.757.000	14.687.000	13.980.000	13.396.000
100.000.000	26.895.000	22.208.000	20.054.000	18.380.000	17.310.000	16.330.000	15.743.000

(1) 5 % dell'importo dell'imposta globale e dell'imposta di successione

(2) 2.08 % dell'importo dell'asse patrimoniale immobiliare.

TABELLA DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE
in vigore dal 1 gennaio 1950

REDDITO IMPONIBILE fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	IMPOSTA
505.000	500.000	2.50	12.500
515.000	510.000	2.52	12.852
525.000	520.000	2.53	13.156
535.000	530.000	2.55	13.515
545.000	540.000	2.56	13.824
555.000	550.000	2.58	14.190
565.000	560.000	2.59	14.504
575.000	570.000	2.61	14.877
585.000	580.000	2.62	15.196
595.000	590.000	2.64	15.576
605.000	600.000	2.65	15.900
615.000	610.000	2.67	16.287
625.000	620.000	2.68	16.616
635.000	630.000	2.70	17.010
645.000	640.000	2.71	17.344
655.000	650.000	2.73	17.745
665.000	660.000	2.74	18.084
675.000	670.000	2.76	18.492
685.000	680.000	2.77	18.836
695.000	690.000	2.78	19.182
705.000	700.000	2.80	19.600
715.000	710.000	2.81	19.951
725.000	720.000	2.82	20.304
735.000	730.000	2.84	20.732
745.000	740.000	2.85	21.090
755.000	750.000	2.86	21.450
765.000	760.000	2.88	21.888
775.000	770.000	2.89	22.253
785.000	780.000	2.90	22.620

REDDITO IMPONIBILE fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	IMPOSTA
795.000	790.000	2.92	23.068
805.000	800.000	2.93	23.440
815.000	810.000	2.94	23.814
825.000	820.000	2.96	24.272
835.000	830.000	2.97	24.651
845.000	840.000	2.98	25.032
855.000	850.000	2.99	25.415
865.000	860.000	3.01	25.886
875.000	870.000	3.02	26.274
885.000	880.000	3.03	26.664
895.000	890.000	3.04	27.056
905.000	900.000	3.05	27.450
915.000	910.000	3.07	27.937
925.000	920.000	3.08	28.336
935.000	930.000	3.09	28.737
945.000	940.000	3.10	29.140
955.000	950.000	3.11	29.545
965.000	960.000	3.13	30.048
975.000	970.000	3.14	30.458
985.000	980.000	3.15	30.870
995.000	990.000	3.16	31.284
1.010.000	1.000.000	3.17	31.700
1.030.000	1.020.000	3.19	32.538
1.050.000	1.040.000	3.22	33.488
1.070.000	1.060.000	3.24	34.344
1.090.000	1.080.000	3.26	35.208
1.110.000	1.100.000	3.28	36.080
1.130.000	1.120.000	3.31	37.072
1.150.000	1.140.000	3.33	37.962
1.170.000	1.160.000	3.35	38.860
1.190.000	1.180.000	3.37	39.766

REDDITO IMPONIBILE fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	IMPOSTA
1.210.000	1.200.000	3.39	40.680
1.230.000	1.220.000	3.41	41.602
1.250.000	1.240.000	3.43	42.532
1.270.000	1.260.000	3.45	43.470
1.290.000	1.280.000	3.47	44.416
1.310.000	1.300.000	3.49	45.370
1.330.000	1.320.000	3.51	46.332
1.350.000	1.340.000	3.53	47.302
1.370.000	1.360.000	3.55	48.280
1.390.000	1.380.000	3.57	49.266
1.410.000	1.400.000	3.59	50.260
1.430.000	1.420.000	3.61	51.262
1.450.000	1.440.000	3.63	52.272
1.470.000	1.460.000	3.65	53.290
1.490.000	1.480.000	3.67	54.316
1.510.000	1.500.000	3.69	55.350
1.530.000	1.520.000	3.71	56.392
1.550.000	1.540.000	3.72	57.288
1.570.000	1.560.000	3.74	58.344
1.590.000	1.580.000	3.76	59.408
1.610.000	1.600.000	3.78	60.480
1.630.000	1.620.000	3.80	61.560
1.650.000	1.640.000	3.81	62.484
1.670.000	1.660.000	3.83	63.578
1.690.000	1.680.000	3.85	64.680
1.710.000	1.700.000	3.87	65.790
1.730.000	1.720.000	3.89	66.908
1.750.000	1.740.000	3.90	67.860
1.770.000	1.760.000	3.92	68.992
1.790.000	1.780.000	3.94	70.132
1.810.000	1.800.000	3.95	71.100

REDDITO IMPONIBILE fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	IMPOSTA
1.830.000	1.820.000	3.97	72.254
1.850.000	1.840.000	3.99	73.416
1.870.000	1.860.000	4.01	74.586
1.890.000	1.880.000	4.02	75.576
1.910.000	1.900.000	4.04	76.760
1.930.000	1.920.000	4.06	77.952
1.950.000	1.940.000	4.07	78.958
1.970.000	1.960.000	4.09	80.164
1.990.000	1.980.000	4.10	81.180
2.025.000	2.000.000	4.12	82.400
2.075.000	2.050.000	4.16	85.280
2.125.000	2.100.000	4.20	88.200
2.175.000	2.150.000	4.24	91.160
2.225.000	2.200.000	4.28	94.160
2.275.000	2.250.000	4.32	97.200
2.325.000	2.300.000	4.36	100.280
2.375.000	2.350.000	4.39	103.165
2.425.000	2.400.000	4.43	106.320
2.475.000	2.450.000	4.47	109.515
2.525.000	2.500.000	4.50	112.500
2.575.000	2.550.000	4.54	115.770
2.625.000	2.600.000	4.57	118.820
2.675.000	2.650.000	4.61	122.165
2.725.000	2.700.000	4.64	125.280
2.775.000	2.750.000	4.68	128.700
2.825.000	2.800.000	4.71	131.880
2.875.000	2.850.000	4.75	135.375
2.925.000	2.900.000	4.78	138.620
2.975.000	2.950.000	4.81	141.895
3.025.000	3.000.000	4.85	145.500






Corporate Heritage
& Historical Archive



Soc. p. A. Arti Grafiche Panetto & Petrelli - Spoleto.



Corporate Heritage
& Historical Archive



Corporate Heritage
& Historical Archive